

Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia

Premesso che:

- il Mattino di Padova, nell'edizione del 14 ottobre 2026, ha reso nota la vicenda di un minore residente in Veneto, trasferito in Romania dalla madre senza il consenso del padre, cittadino italiano. Nonostante un provvedimento del Tribunale di Vicenza ne abbia disposto il collocamento presso il padre, il minore permanerebbe da oltre un anno in Romania, mentre dinanzi all'autorità giudiziaria romena risulterebbero pendenti procedimenti non ancora definiti;
- la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980 e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64, prevede procedure rapide per il ritorno del minore illecitamente trasferito o trattenuto e attribuisce alle Autorità centrali degli Stati contraenti, per l'Italia il Ministero della giustizia, compiti di cooperazione e di impulso. L'articolo 11 impone alle autorità giudiziarie di procedere d'urgenza e consente, in assenza di una decisione entro sei settimane, di domandare i motivi del ritardo, anche su richiesta dell'Autorità centrale dello Stato richiedente. Nei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea, come nel caso in esame, il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, rafforza tale disciplina: la decisione sul ritorno deve intervenire entro sei settimane per ciascun grado di giudizio e trovare esecuzione senza indugio;
- l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce al minore il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori e stabilisce che, in tutti gli atti a lui relativi, il suo superiore interesse deve essere considerato preminente;

considerato che:

- la cooperazione giudiziaria tra Stati membri dell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e trova nella tempestività una condizione essenziale di efficacia: la permanenza all'estero rende progressivamente più difficile il reinserimento del minore nel contesto di provenienza e favorisce il consolidarsi di situazioni di fatto, attenuando l'effettività delle decisioni del giudice;
- nel caso di specie, la durata dei procedimenti e la sovrapposizione di pronunce rese in due Stati membri rischiano di compromettere la posizione del padre e il rapporto del figlio con entrambi i genitori, oltre che di prolungare il coinvolgimento del minore nel conflitto familiare, pregiudicando la sua serenità;
- la vicenda solleva, più in generale, la questione dell'efficacia degli strumenti di cooperazione tra Stati membri in materia di sottrazione internazionale di minori,

si chiede di sapere:

- se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;
- quali iniziative diplomatiche, consolari e di cooperazione tra Autorità centrali abbiano assunto o ritengano opportuno assumere, di concerto tra loro e nell'ambito delle rispettive competenze, anche avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 11 della citata Convenzione, al fine di assicurare ai cittadini italiani coinvolti la necessaria assistenza e di favorire, nel rispetto dell'autonomia delle autorità giudiziarie italiane e romene, una rapida soluzione della vicenda, nell'interesse superiore del minore;
- se non ritengano opportuno promuovere, in sede europea e bilaterale, iniziative volte a garantire l'effettiva osservanza dei termini previsti dal regolamento (UE) 2019/1111 e la tempestiva esecuzione delle decisioni in materia di sottrazione internazionale di minori.

Sen. Antonio De Poli

Roma, 15 ottobre 2026

*Senatore Antonio De Poli*

*Palazzo Madama - 00186 Roma Tel. 06 67067092-4092 Fax 06 6706 6092 segreteria.depoli@senato.it*